



COMUNE DI AROGNO

Arogno, 23 febbraio 2012
Ris. Mun. 22.2.2012 n. 155

MESSAGGIO MUNICIPALE N° 3/2012 concernente la revisione della statuto della Regione Valle di Muggio, Val Mara e Salorino (RVM)

Commissione d'esame: Commissione delle petizioni

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

PREMESSA

Nel 2011 la RVM ha avviato il lavoro di revisione del suo statuto per adeguarlo alle mutate basi legali federali e cantonali.

Tale revisione scaturisce dalla necessità di riorientare gli obiettivi e l'organizzazione degli organi associativi della RVM a seguito dell'entrata in vigore di tutto il pacchetto legislativo della nuova politica regionale e della conseguente nascita degli Enti Regionali per lo Sviluppo (ERS).

Per anni la Legge sugli investimenti nelle regioni di montagna, meglio nota come LIM, è stata fondamentale per la realizzazione delle infrastrutture di base e le infrastrutture in generale (anni '70-'80) e i progetti di sviluppo (anni '90). Il raggio d'azione della precedente legge federale era limitato alle zone montane chiaramente definite.

Ora la Legge sulla politica regionale (LPR) ha cambiato paradigma e ha fissato come oggetto del suo sostegno delle progettazioni a grande respiro legate ai poli economici, rinunciando a sostenere progetti di carattere locale e puntuale.

Il nuovo statuto RVM intende offrire le basi per trovare le soluzioni ai problemi e alle sfide che attendono la nostra Regione nel prossimo futuro. Sfide che, come detto, ben difficilmente saranno prese in carico dai nuovi ERS e che è auspicabile affrontare in un'ottica regionale (di RVM, appunto), piuttosto che impegnare le limitate forze dei singoli Comuni a tali compiti (si pensi ad esempio alla gestione del patrimonio boschivo).

Questa necessaria base istituzionale permetterà alla RVM di adeguarsi all'evoluzione che avrà l'ERS - Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB), senza

dimenticare le peculiarità della Regione e i microprogetti distribuiti su tutto il territorio, per gestirne direttamente lo sviluppo.

ITER DI REVISIONE

La revisione dello statuto è stata effettuata in stretta collaborazione con gli esecutivi comunali dei 4 Comuni che resteranno membri: Arogno, Breggia, Castel San Pietro e Rovio. I Comuni a statuto speciale (Mendrisio, Melano e Balerna) hanno optato per essere rappresentati solo nell'ERS-MB e hanno quindi dimissionato da membri a statuto speciale della RVM.

Per la revisione è stato istituito un gruppo di lavoro composto da un rappresentante per ogni singolo esecutivo e delle rappresentanti della RVM.

Hanno partecipato per Arogno il Sindaco Corrado Sartori, per Breggia Giuseppe Tettamanti, per Castel San Pietro Fernando Parravicini, per Rovio Pierangelo Lancianesi e per la RVM Marialuce Valtulini e Michele Gaffuri.

La bozza di statuto che è scaturita dai lavori di questo gruppo, è stata sottoposta all'esame dei Municipi per una prima valutazione. Il Consiglio Regionale ha in seguito fatte proprie le osservazioni dei Municipi includendole nel testo finale.

Ora lo statuto è sottoposto al Consiglio comunale per approvazione. Qualora il legislativo comunale adotterà dei cambiamenti, spetterà ai delegati comunali in seno alla RVM di proporle in occasione dell'Assemblea che approverà lo statuto.

Il gruppo di lavoro ha voluto dare un taglio più "istituzionale" agli organi della RVM con l'obiettivo di rafforzare la nostra associazione rendendola simile, nel suo funzionamento, agli organi di un Comune, ed aumentandone la credibilità e la rappresentatività anche verso l'esterno. Il tutto nell'ottica di preservare e mettere a frutto tutto il patrimonio di esperienza operativa accumulato con gli sforzi di tante persone nei lunghi anni di vita dell'Associazione.

COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione

Lo statuto propone di semplificare il nome e renderlo più rappresentativo della zona e suggerisce di mantenere l'acronimo RVM, già conosciuto e rappresentato nel logo.

Art. 2 Scopi

L'articolo è stato adeguato alla situazione attuale:

- È stato tolto il riferimento non più valido ai compiti fissati dalla LIM (programma di sviluppo).
- È stato posto l'accento sullo sviluppo economico e la collaborazione con le altre entità regionali, cantonali e transfrontaliere, in particolare con l'ERS-MB, nato dalla legge di applicazione cantonale della nuova politica regionale, e i progetti relativi al programma Interreg che fa parte, per il momento, della stessa politica.

Art. 3 Strumenti

Oltre all'Azienda forestale (AFOR) e in considerazione delle società create negli ultimi anni (Zincarlin Sagl, Edel Sagl, ProVaMM Sagl), lo statuto vuole specificare e accentuare la possibilità di costituire o aderire ad altri enti e società che servano allo sviluppo socioeconomico della RVM.

Questa procedura è un metodo efficace per raggiungere gli obiettivi fissati.

Art. 4 Statuto e regolamento

Invariato (ex art. 3).

Art. 5 Membri

In considerazione dei cambiamenti nella configurazione istituzionale del Mendrisiotto e visto come, a seguito della nuova LPR, che ha creato un ente che unisce tutti i Comuni del Mendrisiotto - accentuando di fatto la forza dei Comuni urbani - i Comuni della RVM possono garantirsi la rappresentanza stabile nel nuovo ERS-MB solo unendosi.

I Comuni a statuto speciale (Melano, Mendrisio e Balerna), data l'abolizione degli interessanti finanziamenti rappresentati dalle sovvenzioni LIM, hanno presentato le loro dimissioni dalla RVM: Melano è uscito dalla RVM alla costituzione dell'ERSMB nel 2010, Mendrisio ha presentato le sue dimissioni per il 2011 e Balerna per il 2012.

Essi possono contare su un loro rappresentante nel Consiglio esecutivo dell'ERS-MB. Nello statuto è stato dunque tolto il concetto di membro a statuto speciale. Qualora uno di questi Comuni voglia ripartecipare alla RVM potrà farlo come membro sostenitore.

È stato inoltre tolto il riferimento alla LIM.

Art. 6 Adesione e disdetta

Eliminato il riferimento ai membri a statuto speciale.

Art. 7 Esclusione

È mantenuto il concetto di esclusione riformulando la definizione ritenuta non chiara.

Art. 8 Organi

Invariato (ex 7).

a) Assemblea regionale*Art. 9 Composizione*

La composizione dell'Assemblea è stata riconsiderata in modo da renderla più dinamica ma al contempo sufficientemente rappresentativa delle specificità di ogni Comune.

Tenuto conto nel limite del possibile delle aggregazioni che hanno avuto luogo negli ultimi anni e della rappresentatività degli ex-Comuni, è proposta la seguente variante.

	Attuale	Proposto	Abitanti
Breggia	18	8	2000
Castel S. Pietro	9	8	2050
Arogno	3	4	1020
Rovio	3	4	750
Mendrisio per (Salorino)	3	0	
Comuni a statuto speciale	3	0	
Totale	39	24	

Nello statuto originale i Comuni a pieno titolo avevano diritto a 3 delegati ciascuno, i Comuni a statuto speciale ad un delegato ciascuno.

Attualmente il Comune di Breggia, composto da 6 ex-Comuni: ha diritto a 18 delegati.

Il Comune di Castel S. Pietro, composto da 3 Comuni ha diritto a 9 delegati.

Mendrisio, che è a statuto speciale, ha assorbito Salorino, che era un Comune a pieno titolo (3 delegati).

Nella riflessione per la struttura futura è stato considerato la necessità di mantenere il più possibile un'adeguata rappresentatività dei singoli villaggi.

Con il nuovo statuto è stato introdotto il principio che il Consiglio Direttivo (CD) non può più votare in assemblea (art.12), ed è pertanto necessario che i singoli membri propongano un numero di sostituti pari al numero dei membri nel CD che gli spettano.

Art. 10 Convocazione

Le modifiche effettuate mirano a rendere più snella la procedura di convocazione:

- in luogo delle cifre assolute si sono indicate le frazioni, in modo da non dover modificare lo statuto in caso di variazione del numero dei delegati.
- il metodo di riconvocazione è stato volutamente semplificato per snellire le procedure.

La necessità della partecipazione è stata sottolineata con l'obbligatorietà. Il CD può chiedere ai Comuni di designare dei subentranti che possano sostituire i delegati impossibilitati a partecipare. Questa misura è stata decisa per ovviare alle

assenze ripetute e pervicaci di alcuni delegati, comportamento stigmatizzato anche recentemente in assemblea.

Art. 11 Competenze

Il nuovo statuto propone delle precisazioni dei compiti dell'assemblea, in considerazione delle attività presenti e future della RVM:

d) / e): l'approvazione dei consuntivi e dei preventivi è stata divisa in due punti in quanto lo scarico è da concedere solo ai consuntivi; all'approvazione dei preventivi è stata aggiunta l'approvazione del contributo dei soci, specificato all'art. 23, di cui il precedente statuto non definiva la competenza decisionale.

g): specificata la competenza dell'Assemblea per decidere sui crediti, di fatto già esercitata ma non specificata nel precedente statuto.

h): sono stati tolti i riferimenti derivanti alla LIM (approvazione e del piano di sviluppo regionale), sostituiti con le linee direttive previste all'art. 2.

i): l'Assemblea decide l'approvazione, la creazione e la partecipazione a enti o società, come previsto all'art. 3.

Art. 12 Diritto di voto

Lo statuto distingue chiaramente il ruolo del CD da quello dell'assemblea. Di fatto non è più previsto il diritto di voto per i membri del CD, come nei Comuni.

È pertanto necessario che i delegati regionali eletti nel CD siano sostituiti dopo l'assemblea costitutiva da un nuovo delegato (art. 9).

Art. 13 Delibere

All'articolo preesistente è stata aggiunta una regolamentazione formale relativa al raggiungimento del quorum che prevede la riconvocazione dopo una settimana. Le modalità di riconvocazione sono specificate all'art. 10.

In conformità alla decisione di non concedere il voto ai membri del CD, è stato tolto il peso del voto presidenziale e specificata la procedura in caso di parità.

Art. 14 Presidenza

Invariato (ex. 13)

Art. 15 Ordine del giorno

Invariato (ex. 14)

b) Consiglio direttivo

Art. 16 Composizione

È necessario mantenere un organo dinamico e non troppo grande. La rappresentanza è proposta anche sul numero di abitanti.

L'esperienza attuale dimostra l'importanza della presenza di un municipale in seno al CD, per favorire il contatto diretto con i Comuni e nel perseguire gli scopi fissati

all'art. 2. Si osserva che il numero dei rappresentanti per Arogno passa da 1 a 2, di cui un Municipale.

Considerato che il CD è composto da 10 membri, in caso di parità di voti fa stato il voto del Presidente (vedi art. 20).

Art. 17 Durata e carico
Invariato (ex.16)

Art. 18 Convocazione
Le modifiche effettuate sono delle precisazioni per rendere più snelle le convocazioni: al posto di indicare il numero esatto dei membri di CD necessari, è stata specificata la frazione necessaria, così da evitare la modifica dello statuto nel caso di cambiamento del numero dei membri.

Art. 19 Competenze
In aggiunta ai compiti specificati nello statuto in vigore, il CD deve sottoporre i preventivi (p.to g), i contributi dei membri (p.to g) e i consuntivi (p.to h).
Il punto i) è stato rielaborato per adeguarlo alla progettualità prevista dal presente statuto.

Anche le competenze riguardanti le aziende e affini sono state rielaborate in base agli attuali scopi (p.to j e k).

Art. 20 Delibere
È proposta la versione precedente con alcuni adeguamenti e precisazioni (il tipo di maggioranza e il sostituto del presidente)

Art. 21 Diritto di firma
Invariato (ex.20)

c) Commissione di revisione

Art. 22: Composizione e competenze
Riformulata la funzione del revisore esterno in base alle direttive federali in vigore.

Art. 23 Finanziamento
Le quote di finanziamento non sono più indicate, ma saranno proposte dal CD all'assemblea (art. 19 g).

La parte relativa al finanziamento dei progetti è stata riformulata per adeguarla agli obiettivi e alle situazioni attuali.

Attualmente le quote sono di fr. 6.50 pro capite abitante per i Comuni membri e Fr. 50.00 per i membri sostenitori.

Per il 2012 s'intende mantenere le quote attuali.

Lo statuto specifica che la RVM si fa carico della quota di partecipazione all'ERS-MB dei Comuni suoi membri; l'ammontare sarà adeguato all'evoluzione delle quote chieste dall'ERS-MB.

Art. 24 Indennità e diarie
Invariato (ex 23 bis)

Art. 25 Responsabilità
Il nuovo statuto propone di aggiungere il concetto di responsabilità che è limitato al patrimonio sociale dell'Associazione.

Art. 26 Scioglimento
I requisiti per lo scioglimento della RVM restano invariati. È stato tolto il riferimento ai membri attivi non essendoci più distinzione di tipi di membri. La statuto specifica la suddivisione del capitale sociale, limitandola ai membri soci al momento dello scioglimento e il mantenimento della proporzionalità degli anni di adesione e del numero di abitanti, tenuto conto delle aggregazioni.

Art. 27 Legalità
Invariato (ex. 25)

Art. 28 Validità
Invariato (ex. 26)

PROCEDURA D'APPROVAZIONE

Il presente messaggio è preliminarmente sottoposto, per l'allestimento del necessario preavviso, alle Commissioni delle Petizioni.

Per l'approvazione è necessaria la maggioranza semplice dei membri del Legislativo (art. 61 cpv. 1 LOC).

Il Municipio e l'Amministrazione sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione.

Richiamato tutto quanto sopra esposto, invitiamo il Consiglio comunale a voler

d e c i d e r e :

1. è adottata la revisione dello statuto della Regione Valle di Muggio, Val Mara e Salorino, come al testo annesso che è parte integrante del presente messaggio;
2. lo Statuto entrerà in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea RVM appositamente convocata.

IL MUNICIPIO

Annessi :

- proposta di statuto



STATUTO
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL GENEROSO - RVM
(EX REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO)

DISPOSIZIONI GENERALI

DENOMINAZIONE	Art. 1	L'Associazione dei Comuni del Generoso (RVM) è un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede a Breggia.
SCOPI	Art. 2	<p>La RVM ha per scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - favorire la collaborazione fra i suoi membri per il raggiungimento di scopi comuni di interesse regionale e generale - elaborare delle linee direttive di sviluppo regionale in appoggio di enti pubblici e privati del comprensorio dell'associazione - promuovere o collaborare alla promozione di tutte le attività atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della regione - creare un segno di riconoscimento dei prodotti della regione - applicare le normative emanate a sostegno e a favore delle zone periferiche - favorire la collaborazione e la progettualità con gli enti regionali, cantonali, federali e dell'area insubrica.
STRUMENTI	Art. 3	<p>a) Per raggiungere in particolare gli scopi agro-silvo-pastorali è costituita l'Azienda forestale regionale (AFOR), dotata di un regolamento proprio. La sede dell'AFOR è a Breggia.</p> <p>b) Inoltre la RVM può costituire o partecipare a enti o società che perseguono fini analoghi.</p>
STATUTO E REGOLAMENTO	Art. 4	Lo statuto, i regolamenti e le decisioni della RVM vincolano i membri, i loro organi e rappresentanti.
MEMBRI	Art. 5	<p>Possono essere membri della RVM i seguenti comuni: Arogno, Breggia, Castel San Pietro e Rovio.</p> <p>Possono divenire membri sostenitori gli enti di diritto pubblico o le persone fisiche e giuridiche che si occupano di problemi o svolgono attività d'interesse generale nell'ambito degli scopi sociali, a condizione che versino le quote di cui all'art. 23.</p>
ADESIONE E DISDETTA	Art. 6	<p>L'adesione del Comune alla RVM quale membro avviene mediante delibera del competente organo legislativo.</p> <p>La qualifica di membro sostenitore si acquisisce con l'accettazione da parte dell'Assemblea e con il versamento della quota di cui all'art. 23. Ogni membro può disdire la propria appartenenza alla RVM per la fine di ogni anno civile e con un preavviso di almeno sei mesi.</p>

ESCLUSIONE	Art. 7	Su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea può escludere dalla RVM i membri che violano gravemente i loro obblighi statutari e/o agiscono contro le sue delibere.
ORGANI	Art. 8	Sono organi della RVM: a) l'Assemblea b) il Consiglio direttivo c) la Commissione di revisione
a) ASSEMBLEA		
COMPOSIZIONE	Art. 9	L'Assemblea è composta da otto (8) delegati ciascuno per i comuni di Castel S. Pietro e Breggia e da quattro (4) delegati ciascuno per i comuni di Arogno e Rovio. I singoli membri propongono i rispettivi delegati, tenendo conto di un'equa rappresentanza degli ex-comuni aggregati. I singoli membri propongono un numero di sostituti pari al numero dei membri nel CD che gli spettano.
CONVOCAZIONE	Art. 10	Vengono tenute annualmente due Assemblee ordinarie: una entro la fine del mese di maggio, destinata all'esame dei conti consuntivi, e l'altra entro la fine del mese di novembre, destinata all'esame del preventivo. In via eccezionale esse possono essere prorogate di un mese. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio direttivo. Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un terzo dei delegati dell'Assemblea. Il Consiglio direttivo è tenuto a decidere sulle domande volte a ottenere la convocazione dell'Assemblea, entro un mese dalla presentazione della richiesta. La convocazione scritta deve essere inviata ai membri e ai delegati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve elencare le trattande. L'eventuale riconvocazione può essere effettuata con una semplice comunicazione, anche tramite mezzi elettronici. La partecipazione è obbligatoria.
COMPETENZE	Art. 11	L'Assemblea è l'organo supremo della RVM e ha tutte le competenze non espressamente conferite ad altri organi dell'associazione. Essa è segnatamente competente per: a) approvare e modificare lo Statuto, b) eleggere i membri del Consiglio direttivo, il Presidente dello stesso, la Commissione di revisione e il supplente, c) approvare i rapporti annuali del Consiglio direttivo, d) approvare il preventivo e il contributo dei membri, e) approvare il consuntivo di spesa della RVM e darne scarico al Consiglio direttivo, f) approvare il preventivo e il consuntivo di spesa delle aziende regionali e darne scarico ai rispettivi organi g) approvare i crediti per gli investimenti h) approvare le linee direttive

- i) approvare la costituzione e la partecipazione a enti o società
- j) ammettere ed escludere un membro
- k) decidere sull'eventuale scioglimento dell'associazione.

DIRITTO DI VOTO	Art. 12	Ogni delegato partecipa all'Assemblea e ha diritto a un voto. I membri del Consiglio direttivo così come i membri sostenitori partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
DELIBERE	Art. 13	L'Assemblea delibera validamente se è stata regolarmente convocata e se è presente almeno la metà più uno dei delegati. In caso di quorum non raggiunto l'Assemblea sarà riconvocata entro 1 settimana e potrà validamente deliberare qualsiasi sia il numero dei delegati presenti. Le modifiche dello Statuto e l'esclusione dei membri sono decise a maggioranza dei due terzi (2/3) dei delegati presenti. Le decisioni ed elezioni avvengono a maggioranza semplice dei delegati presenti. A parità di voti la trattanda è respinta. Le votazioni si effettuano per alzata di mano, per appello nominale o in forma segreta, se richiesto dall'Assemblea.
PRESIDENZA	Art. 14	L'Assemblea è diretta dal Presidente del Consiglio direttivo o, nel caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o da un altro membro del Consiglio.
ORDINE DEL GIORNO	Art. 15	L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno. Con la maggioranza di due terzi dei delegati presenti, essa può decidere di deliberare anche su oggetti urgenti non previsti all'ordine del giorno.

b) CONSIGLIO DIRETTIVO

COMPOSIZIONE	Art. 16	Il Consiglio direttivo è composto da dieci (10) consiglieri, compreso il Presidente, scelti fra i delegati con le seguenti ripartizioni: tre (3) consiglieri ciascuno per i comuni di Castel S. Pietro e Breggia, due (2) consiglieri per il comune di Arogno e due (2) consigliere per il comune di Rovio. Ogni comune dovrà essere rappresentato da almeno un municipale. Il Consiglio direttivo si dota di un segretariato.
DURATA IN CARICA	Art. 17	Il Consiglio direttivo e il Presidente restano in carica quattro anni; sono eletti entro la fine di giugno dell'anno in cui sono tenute le elezioni comunali. I membri sono rieleggibili.
CONVOCAZIONE	Art. 18	Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo reputa opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare entro un mese il consiglio, se almeno 1/3 dei membri ne fanno richiesta scritta.

COMPETENZE	Art. 19	<p>Il Consiglio direttivo</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rappresenta la RVM di fronte ai terzi b) cura le relazioni con le istituzioni c) nomina un Vicepresidente d) nomina il Segretario-animatore e i dipendenti e ne fissa le indennità; queste persone non fanno parte del direttivo e) esegue le decisioni dell'Assemblea f) amministra il patrimonio dell'associazione g) sottopone i preventivi e i contributi dovuti dai membri (art. 23) all'assemblea h) sottopone i consuntivi all'assemblea i) designa il revisore esterno (art. 22) j) elabora progetti con l'eventuale ausilio di esperti con i quali stipula i relativi contratti k) nomina al suo interno il presidente dell'AFOR l) nomina i suoi rappresentanti negli enti o società a cui partecipa nonché il comitato amministrativo dell'AFOR m) delibera spese non preventivate fino a un massimo di Fr. 10.000.00 per anno n) convoca l'Assemblea o) organizza un'efficace informazione nell'ambito della RVM.
DELIBERE	Art. 20	<p>Il Consiglio può validamente deliberare se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.</p>
DIRITTO DI FIRMA	Art. 21	<p>L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario-animatore.</p>

c) COMMISSIONE DI REVISIONE

COMPOSIZIONE E COMPETENZE	Art. 22	<p>La Commissione di revisione è composta da tre membri e un supplente. È nominata dall'Assemblea nella seduta costitutiva e rimane in carica per il quadriennio. Essa controlla i conti e presenta il suo rapporto scritto annualmente all'Assemblea. La Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea. La Commissione di revisione si avvale di un revisore esterno abilitato, designato ogni quadriennio dal Consiglio direttivo.</p>
FINANZIAMENTO	Art. 23	<p>I contributi sono decisi dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. L'Associazione incassa dai comuni membri un contributo annuale sulla base degli abitanti residenti (secondo i dati dell'Ufficio cantonale di statistica relativo all'anno precedente) e dai membri sostenitori un contributo fisso annuale. Per finanziare i propri progetti il Consiglio direttivo potrà fare capo a tutte le possibilità di finanziamento pubblico o privato disponibili. La RVM copre le quote di adesione all'ERSMB dei comuni membri.</p>

INDENNITÀ E DIARIE	Art. 24	<p>Ai membri del Consiglio direttivo e ai membri della Commissione di revisione spettano le seguenti indennità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fr. 30.00 per seduta - Fr. 50.00 per mezza giornata - Fr. 100.00 giornata intera - Fr. 50.00 pernottamenti - indennizzo spostamento con auto proprio Fr. 0.50 al km, rispettivamente il costo del biglietto del mezzo pubblico utilizzato. <p>Le stesse indennità spettano nel caso di incarichi speciali.</p>
RESPONSABILITÀ	Art. 25	<p>Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell'Associazione. (Cfr. CCS art. 75a)</p>
SCIOGLIMENTO	Art. 26	<p>Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'Assemblea, appositamente convocata con il preavviso di un mese, e necessita della maggioranza dei due terzi (2/3) dei delegati. I beni dell'associazione dovranno essere devoluti ai Comuni membri al momento dello scioglimento dell'Associazione, proporzionalmente al numero degli abitanti e al numero di anni di adesione alla RVM. In caso di aggregazione, il nuovo Comune ha diritto alla somma delle quote che sarebbe spettata ai singoli comuni, già soci attivi, che lo compongono.</p>
LEGALITÀ	Art. 27	<p>Per tutto quanto non è previsto nel presente, valgono le norme del Codice civile svizzero.</p>
VALIDITÀ	Art. 28	<p>Il presente Statuto viene approvato dall'Assemblea dell'Associazione e dai legislativi Comunali, annulla e sostituisce ogni precedente statuto.</p>

Morbio Superiore 30 novembre 2011